

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2009, n. 43-12187

L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. Attribuzione risorse a favore della Agenzia Piemonte Lavoro pari ad euro 15.121.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2009, ricomprese nella UPB DB15041, cap. 147240/09.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che l’art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro;

preso atto, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, comma 1, compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso art. 6;

preso atto che l’art. 37, comma 1 e comma 1 bis della predetta legge prevede la facoltà, per la Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a favore di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale;

ritenuto di provvedere, prioritariamente, a favore dei lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali che, a causa della loro situazione si trovano in condizioni di particolare precarietà economica e sociale e rinviare a successivo provvedimento – a fronte delle risorse stanziata a seguito dell’assestamento del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario - l’intervento a favore degli altri lavoratori;

preso atto che il medesimo articolo al comma 6 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, individui i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi a favore di lavoratrici e lavoratori, sopra indicati;

ritenuto che la situazione di grave difficoltà economica in cui versano lavoratrici e lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, sopra indicati, a causa del permanente stato di crisi produttiva ed occupazionale locale, costituisca motivo di rilevante interesse regionale ai fini dell’adozione diretta di urgenti misure di contrasto;

considerato quindi, che la sopra indicata motivazione ed in particolare le connesse esigenze di tempestività e indifferenziata finalità sul piano territoriale degli interventi da effettuare, impongono la gestione unitaria a livello regionale dei relativi compiti;

ritenuto, pertanto, di avvalersi della citata Agenzia Piemonte Lavoro per l’esercizio effettivo di predetti compiti secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente provvedimento;

sentita la Commissione competente del Consiglio regionale, nel corso dell’adunanza del 17 settembre 2009, che si è espressa favorevolmente al presente provvedimento;

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35: “Legge finanziaria per l’anno 2009”;

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”;

vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22: “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti dirigenza e personale”;

preso atto della disponibilità, nell’ambito della UPB DB15041 della somma di euro 15.121.000,00 stanziata sul cap. 147240/09 del bilancio per l’anno finanziario 2009;

ritenuto di provvedere all’attribuzione della predetta somma di € 15.121.000,00 alla sopra citata Agenzia Piemonte Lavoro, allo scopo di fare fronte alle spese per il pagamento, relativamente all’anno 2009, del contributo di cui al citato comma 2 dell’art. 37 della L.r. 34/2008 e s. m. e i, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e fino ad esaurimento della somma stessa;

vista la D.G.R. n. 42-12102 di approvazione del Programma Operativo dell’anno 2009 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse necessarie al loro conseguimento;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse per sussidi corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, come previsto dall’art. 37, commi 1 e 1 bis, della L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, pari alla somma di euro 15.121.000,00, sono destinate, relativamente all’anno 2009, secondo le priorità stabilite dal presente provvedimento, a favore di lavoratrici e lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, che a causa dell’involontaria interruzione definitiva o temporanea del contratto di lavoro con imprese aventi unità produttive o operative ubicate nella Regione Piemonte, ovvero disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima di euro 13.000,00.

I soggetti disoccupati devono aver reso al Centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 181/2000 e successive modifiche, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro.

Di stabilire l’individuazione, ai sensi dell’art. 37, comma 6 della L. r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 1 bis del medesimo articolo, come di seguito indicato:

1. *Criteri di priorità* - Le risorse, di cui al presente atto, da corrispondere a titolo di sussidi, sono erogate a favore di lavoratrici e lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali derivanti da istituti quali: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinari, speciali o in deroga, fatta salva l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. L’intervento a favore degli altri lavoratori, di cui all’art. 37, comma 1 della L.r. 34/2008, è rinviato a successivo provvedimento, a fronte delle risorse stanziata a seguito dell’assestamento del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

2. *Modalità* - La quota parte pro-capite del sussidio è liquidata in unica soluzione che ammonta ad € 3.000,00 e l’ammissione a sussidio delle domande è soggetta alla verifica del possesso, da parte dei soggetti presentatori di tutti i seguenti requisiti:

a) essere titolari di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009, relativo ai redditi 2008 - ovvero dal ricalcolo dell’ indicatore stesso, effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.lgs 130/2000 così come modificato dall’art. 1, comma 344 della L. 244/2007 - di ammontare pari o inferiore alla soglia minima stabilita dal presente provvedimento,

b) non essere titolari di altri redditi da lavoro autonomo o percettori dell’indennità giornaliera di cui all’art. 32, comma 4. lett. b) della citata L.r. 34/2008;

c) non essere percettori al momento della presentazione della domanda di trattamenti previdenziali o non averne percepiti nel corso dell’anno 2009 a seguito delle attività lavorative svolte e specificate alla successiva lett. d);

d) essere disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali al momento della presentazione della domanda ed altresì risultare rientranti in una delle seguenti categorie:

I) lavoratori a tempo indeterminato licenziati, che nel periodo dal 01/09/2008 al 31/12/2009 abbiano maturato un’anzianità lavorativa presso la stessa azienda di almeno 90 giorni. Da tale condizione si

escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comportamento e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale,

II) titolari di contratto di collaborazione a progetto, previsti dal D.Lgs 276/2003, o di collaborazione coordinata continuativa, che nel periodo dal 01/09/2008 al 31/12/2009 abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni anche con più committenti, giunto a scadenza naturale o interrotto prima della scadenza naturale dal committente in seguito a crisi aziendale. Da tale condizione si esclude l'interruzione per dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale,

III) lavoratori con contratto a tempo determinato, compresi i contratti di somministrazione, che nel periodo dal 01/09/2008 al 31/12/2009 abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni e non superiore ai 12 mesi anche con più datori di lavoro, giunto a scadenza naturale o risolto prima della scadenza naturale per cause connesse alla crisi aziendale. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comportamento e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale.

3. *Termini* - Le domande di ammissione a sussidio sono presentate all'Agenzia Piemonte Lavoro entro il 29 gennaio 2010.

Di affidare alla Agenzia Piemonte Lavoro, quale compiti di gestione di attività connessa all'unitario esercizio regionale, necessari per l'attuazione del presente provvedimento:

- l'emissione dell'idoneo avviso pubblico relativo ai benefici previsti dal presente provvedimento,
- l'accettazione, l'esame e l'ammissione o reiezione delle domande di contributo,
- la liquidazione delle spettanze a favore dei destinatari ammessi a contributo,
- l'implementazione del sistema informativo relativo alla realizzazione dell'intervento,
- la definizione delle modalità attuative e della strumentazione tecnica necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso,
- la comunicazione ai Centri per l'impiego pertinenti, dei nominativi dei disoccupati ammessi a contributo, per l'attivazione a loro favore dei servizi di politica attiva del lavoro di competenza.

Di assegnare, in quote-parte successive, la somma di € 15.121.000,00, alla Agenzia Piemonte Lavoro per far fronte alla corresponsione dei sussidi di cui al comma 2 dell'art. 37 della L.r. 34/2008 e s.m. e i., così come stabilito dal presente provvedimento e fino a totale utilizzo della somme stesse di cui presenterà rendiconto entro dodici mesi dalla chiusura dell'attività. L'effettiva erogazione delle predette quote avviene su richiesta dell'Agenzia medesima e le somme eventualmente non richieste saranno utilizzate per la realizzazione degli altri interventi di politica attiva del lavoro previsti dal Capo VI della citata l.r. 34/2008.

Alla spesa di € 15.121.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate con D.G.R. n. 42-12102 del 7.09.2009 sul cap. 147240 del Bilancio 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)